

CONVENZIONE ex ART. 14 del CCNL 22.01.2004
Per l'utilizzo congiunto si personale dipendente

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno diciotto del mese di settembre

TRA

Il Comune di Sant'Omero, rappresentato in questo atto dal Dott. Giuseppe Foschi in qualità di Responsabile del Servizio Personale del Comune di Sant'Omero

E

Il Comune di Bellante, rappresentato in questo atto dal Sig. Di Fabio Gianfranco in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali-Personale del Comune di Bellante;

PREMESSO

- che l'ordinamento degli Enti Locali /(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es.e convenzioni);
- che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che con Deliberazione n.110 del 14.09.2017 il Comune di Bellante ha determinato di convenzionarsi con il Comune di Sant'Omero acconsentendo all'utilizzo parziale, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato Ing. Sandro Marcellini, approvando il relativo schema di convenzione e autorizzando l'organo competente alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del Comune di Bellante;
- che con Deliberazione di G.C. n. 80 del 14.09.2017 il Comune di Sant'Omero, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, ha a sua volta stabilito di stipulare apposita Convenzione con il Comune di Bellante per l'utilizzo parziale, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, di risorse umane nella persona dell'Ing. Sandro Marcellini, previo consenso del lavoratore, e ha altresì approvato il relativo schema di convenzione, autorizzandone la sottoscrizione in nome e per conto del Comune di Sant'Omero;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1: Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Sant'Omero del dipendente Ing. Sandro Marcellini, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Bellante in qualità di Funzionario ascritto alla categoria professionale D3 posizione economica D5, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Sant'Omero.

Art. 2: Durata

La presente convenzione decorrerà dal momento della sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2017.

Per l'eventuale proroga sarà necessaria espressa richiesta da parte del Comune di Sant'Omero, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Bellante.

Art. 3: Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente Ing. Sandro Marcellini presterà servizio al Comune di Sant'Omero per un tempo di lavoro pari a n.30 ore settimanali.

Il servizio verrà prestato nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo presso l'Ente di provenienza con articolazione settimanale di norma così definita: n. quattro giorni/settimana per complessive ore 30, fatta salva eventuale diversa articolazione da modularsi in relazione agli adempimenti d'ufficio previo raccordo con i Sindaci di entrambi i Comuni.

Art. 4 : Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Bellante, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Sant'Omero per l'utilizzo del dipendente individuato corrisponderà al Comune di Bellante il rimborso quantificato sulla base del trattamento economico fisso e continuativo spettante *pro quota*, nonché dei relativi oneri fiscali e previdenziali come quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazioni convenzionata.

Il rimborso avverrà con cadenza mensile dietro presentazione di apposito rendiconto da parte dell'ufficio Personale del Comune di Bellante.

Al dipendente in regime di convenzione verrà corrisposto altresì, direttamente dal Comune di Sant'Omero, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate con cadenza mensile previa presentazione di specifica richiesta.

Art. 5: Assunzione incarico di Posizione Organizzativa

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 8 CCNL 31/3/1999) attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Sindaco del Comune di Sant'Omero, verrà attribuita una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva rispetto al trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del suddetto contratto collettivo, corrisposta direttamente dal Comune di Sant'Omero.

Art. 6: Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente e autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Bellante che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Sant'Omero.

Art. 7: Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30gg.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione a causa del venir meno dell'assenso del dipendente sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Nell'ipotesi in cui il Sindaco del Comune titolare del rapporto di lavoro rappresenti inderogabili esigenze di servizio rispetto alle quali la prosecuzione del rapporto convenzionale potrebbe essere ostativa o comunque tale da rendere più problematico il corretto espletamento della prestazione lavorativa presso il Comune di Bellante, la volontà di recesso unilaterale potrà essere comunicata con preavviso di giorni dieci.

Art. 8: Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto, li 18.09.2017

Per il Comune di Bellante

Per il Comune di Sant'Omero

Per accettazione il dipendente